



DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori PINZGER, FOSSON, PETERLINI e THALER
AUSSEHOFER**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 MARZO 2010

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,
in materia di congedi di maternità e di paternità per la valorizzazione
e lo sviluppo dei nuclei familiari

ONOREVOLI SENATORI. - Le politiche sociali a favore della maternità e della paternità, così come quelle a favore della famiglia, hanno spesso tralasciato di considerare l'importanza di interventi e di azioni concrete in fase preventiva, di sostegno attivo per la costituzione e lo sviluppo dei nuclei familiari. È dunque venuto a mancare un reale sostegno ai giovani che devono affrontare i doveri e le necessità derivanti dal matrimonio e, per le famiglie già costituite, ai coniugi che debbano far fronte ai compiti e ai pesanti oneri genitoriali. È mancato finora, nel nostro paese, un impegno politico coordinato e penetrante volto a sostenere la genitorialità attiva, a promuovere i diritti della madre e del padre nel mondo del lavoro, a conciliare la scelta di costituire e sviluppare il nucleo familiare con l'impegno, gli obiettivi, le strategie di vita di ciascun individuo. Compresa dalle sollecitazioni che vengono dalla sfera privata e dalla realtà sociale, la famiglia rischia di non poter svolgere il ruolo equilibrante che è chiamata a sostenere, anche per l'inadeguatezza delle risposte sociali alle nuove realtà che l'individuo deve affrontare.

È invece avvertita da tempo la necessità di collegare il diritto dei genitori ad una maternità e paternità consapevole e più efficacemente tutelata, con una rete di iniziative di sostegno che attengono al nucleo familiare, riconoscendo alla comunità familiare il ruolo insostituibile che essa ha per la riproduzione della vita, la crescita e l'educazione dei figli.

Le azioni a supporto della famiglia devono essere intese come un investimento sociale, come scelte volte ad ottimizzare e sviluppare risorse umane, oltre che economiche, che altrimenti possono irrimediabilmente disperdersi. La proclamazione astratta dei diritti e

delle uguaglianze rischia peraltro di non essere efficace se ad essa non si affianca un'attenzione pragmatica per le realtà di fatto e i bisogni di entrambi i genitori, per l'individuazione dei fattori che frenano e impediscono lo sviluppo delle capacità genitoriali, o non promuovano il benessere e il sereno sviluppo del nucleo familiare, rimuovendo gli ostacoli più rilevanti.

Le recenti analisi offerte sulla tipologia e sul grado di coesione che si registra all'interno delle famiglie italiane mettono in evidenza la solidità, la forza integratrice, il ruolo di coesione che i rapporti parentali svolgono all'interno del nostro sistema, per lo sviluppo e la piena affermazione della persona e delle relazioni umane. La famiglia si rivela una istituzione fondamentale, il gruppo intermedio che riesce ad assicurare la prima e fondamentale rete di relazioni con altri individui, dalla cui qualità dipende complessivamente il benessere del singolo.

Malgrado la consapevolezza della insostituibile funzione svolta, sono molti i segnali che indicano le difficoltà in cui versa oggi questa istituzione, sottoposta a processi di deistituzionalizzazione, depotenziamento funzionale, eccessiva pressione economica. La legislazione italiana appare, da questo punto di vista, insufficiente a garantire, sia alle persone che intendono costituire una famiglia, sia a quelle che hanno già compiuto questa scelta, facoltà e diritti in grado di sostenerle nei crescenti impegni di ordine educativo e negli oneri di carattere economico cui sono chiamate a rispondere.

Se in tutti i paesi europei l'età del matrimonio e quello della nascita del primo figlio si è progressivamente innalzata, nel nostro paese vi sono altri indicatori sociali che segnalano la progressiva perdita di desiderabi-

lità dei legami familiari e dell'identità parentale, di scelta del ruolo genitoriale di cura e crescita dei figli.

L'alto tasso di progressivo invecchiamento della popolazione che caratterizza il nostro sistema ormai da qualche anno, ha messo in luce le resistenze e le ragioni che inducono i giovani a permanere sempre più a lungo nella famiglia di origine, a non contrarre il matrimonio o a ritardarne la data fino all'età matura, a privilegiare la scelta di una famiglia snella, senza figli o con un unico figlio.

Con il permanere di un mercato del lavoro rigido e una organizzazione del lavoro che privilegia la continuità della partecipazione lavorativa, molte donne italiane sono poste di fronte all'alternativa tra ruoli lavorativi, o comunque volti alla valorizzazione del loro capitale professionale e ruoli riproduttivi, che spesso segnano l'interruzione del percorso di crescita della professionalità e dell'attività lavorativa.

Al pari di quanto avviene nei maggiori Paesi europei, devono essere previsti più incisivi aiuti per i genitori chiamati a sostenere gli oneri derivanti dalla nascita dei figli.

La normativa vigente in materia di congedi di maternità e congedi parentali necessita, dunque, di un'ampia modifica. Se fino a pochi decenni fa il ricorso a strutture come gli asili nido o a figure come le *baby sitter* era una pratica scarsamente utilizzata, oggi è diventata quasi una *routine* che, però, è resa di difficile attuazione a causa della ristrettezza dei bilanci familiari e della mancanza di posti negli asili nido comunali e statali. Per sopperire a questa mancanza le coppie con bambini al di sotto dei tre anni di età, residenti in grandi città o in metropoli urbane, hanno la possibilità di scegliere soltanto fra due opzioni: affidare i bambini a persone estranee retribuite o decidere di prendere un lungo periodo di aspettativa non retribuita dal lavoro, scelta in genere effettuata dalla madre.

Tutto questo provoca notevoli disagi per la carriera lavorativa del genitore in aspettativa, nonché per la serenità e la stabilità dell'istituzione famiglia. La legislazione italiana ha previsto numerose misure a sostegno e tutela della maternità, per quanto riguarda sia le dipendenti del settore pubblico, sia del comparto privato. Recente è l'estensione delle tutele alle lavoratrici iscritte alla gestione separata dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). La madre lavoratrice dipendente e la lavoratrice iscritta alla gestione separata dell'INPS hanno diritto ad assentarsi dal lavoro nei due mesi precedenti la data presunta del parto e nei tre mesi successivi alla data effettiva del parto (astensione obbligatoria) e nei periodi compresi tra la data presunta e la data effettiva del parto.

Durante questo periodo è previsto il pagamento di un'indennità sostitutiva della retribuzione. Le libere professioniste iscritte alla citata gestione separata possono usufruire del congedo per maternità e l'effettiva astensione è un requisito indispensabile per usufruire dell'indennità. Le lavoratrici iscritte a una delle gestioni previste per i lavoratori autonomi (coltivatrici dirette, colone e mezzadre, imprenditrici agricole professionali artigiane, commercianti) non hanno l'obbligo di astensione dal lavoro e hanno diritto all'indennità di maternità per i due mesi precedenti la data effettiva del parto e per i tre mesi successivi alla stessa data.

Ciò che però ancora non è compreso nella normativa è il godimento della piena parità di diritti da parte dei componenti il nucleo familiare, padre e madre, tanto che ad oggi i padri lavoratori hanno diritto a usufruire dei congedi solo in caso di abbandono della prole da parte della madre o di decesso della stessa, oppure nel caso di affidamento esclusivo del bambino al padre. L'indennità economica pagata dall'INPS alle lavoratrici dipendenti è pari all'80 per cento della retribuzione media globale giornaliera percepita nell'ultimo mese di lavoro. Alle lavoratrici iscritte alla gestione separata dell'INPS è pa-

gata un'indennità pari all'80 per cento del reddito da lavoro prodotto nei dodici mesi precedenti l'inizio del congedo di maternità. Alle lavoratrici autonome spetta un'indennità pari all'80 per cento della retribuzione convenzionale. L'indennità viene corrisposta anche in caso di interruzione di gravidanza dopo il centottantesimo giorno dall'inizio della gestazione. Il padre può godere soltanto di «congedi minori», tanto che, in caso di adozione o di affidamento, può richiedere i congedi di paternità solo in mancanza di un'analoga richiesta da parte della madre.

Pertanto, con il presente disegno di legge vengono modificate alcune disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità

e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Anzitutto si prevede l'attribuzione dei congedi indipendentemente al padre o alla madre, lasciando ai genitori ampia facoltà di scelta, nonché la possibilità di prolungare il congedo di maternità, fino ai tre anni del bambino, per un massimo di trenta mensilità. L'indennità giornaliera passa dall'80 per cento al 100 per cento della retribuzione fino al quarto mese d'età del bambino, dal quarto mese ai tre anni tale indennità è del 60 per cento della retribuzione. Il prolungamento del congedo di maternità e paternità si applica anche nel caso di adozioni nazionali e internazionali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 20, dopo il comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«2-bis. Per le lavoratrici che ne fanno esplicita richiesta il congedo di maternità può essere prolungato per il periodo che intercorre tra il quarto e il trentaseiesimo mese di vita del bambino, per un totale massimo di trenta mesi.

2-ter. Le lavoratrici di cui al comma 2-*bis* del presente articolo sono soggette al trattamento economico previsto dall'articolo 22, comma 1»;

b) all'articolo 22, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le lavoratrici hanno diritto a un'indennità giornaliera pari al 100 per cento della retribuzione, fino al quarto mese di vita del bambino, anche in attuazione degli articoli 7, comma 6, e 12, comma 2. Per le lavoratrici che intendono usufruire delle disposizioni di cui all'articolo 20, comma 2-*bis*, l'indennità di maternità è pari al 60 per cento della retribuzione, per un totale complessivo di trenta mesi»;

c) all'articolo 24, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Le lavoratrici che si trovano nelle condizioni indicate dal comma 2 del presente articolo non possono usufruire delle disposi-

zioni previste dall'articolo 20, comma 2-*bis.*»;

d) all'articolo 26, dopo il comma 6 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«6-bis. In caso di adozione nazionale o internazionale, le lavoratrici possono richiedere il prolungamento del congedo di maternità, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 20, comma 2-*bis.*

6-ter. Nei casi di adozione nazionale o internazionale, le lavoratrici possono altresì usufruire del prolungamento del congedo di maternità fino al compimento del sesto anno di vita del bambino. L'ammontare complessivo del congedo non può comunque superare le trenta mensilità.»;

e) l'articolo 28 è sostituito dal seguente:

«Art. 28. - (*Congedo di paternità*). - 1. Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro, in alternativa alla madre lavoratrice, per l'intera durata, o soltanto per una parte, del congedo di maternità.

2. Il padre lavoratore, in alternativa alla madre lavoratrice, può chiedere il prolungamento del congedo di paternità ai sensi di quanto previsto dall'articolo 20, comma 2-*bis.*

3. Per usufruire dei diritti di cui ai commi 1 e 2, il padre lavoratore presenta al datore di lavoro la certificazione relativa alla propria condizione di paternità e una dichiarazione attestante la non fruizione del congedo di maternità o del prolungamento del congedo di maternità da parte della madre lavoratrice.»;

f) l'articolo 29 è sostituito dal seguente:

«Art. 29. - (*Trattamento economico e normativo*). - 1. Il trattamento economico e normativo per il padre che usufruisce del congedo di paternità è quello spettante ai sensi degli articoli 22 e 23.»;

g) all'articolo 32, comma 1, le parole: «Per ogni bambino, nei primi suoi otto anni

di vita» sono sostituite dalle seguenti: «Nel periodo che intercorre tra il terzo e l'ottavo anno di vita del bambino»;

h) all'articolo 34, comma 1, le parole: «fino al terzo anno di vita del bambino» sono sostituite dalle seguenti: «dal terzo all'ottavo anno di vita del bambino».

